

Statuto della **TQM-RRVF Total Quality Management - Rotarians Fellowship**  
*Assemblea del 22 gennaio 2016*

**ART. 1 - DENOMINAZIONE**

È costituita l'Associazione **TQM-RRVF Total Quality Management - Rotarians Fellowship** (Membro del Rotary International).

È consentito l'uso della denominazione abbreviata "TQM-RRVF" o Associazione o Fellowship.

**ART. 2 - SEDE**

L'Associazione ha sede in Milano, attualmente in via Albricci 5. Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Milano è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica di statuto.

**ART. 3 - SCOPO**

L'Associazione TQM-RRVF all'interno del Rotary International ha lo scopo di promuovere, incoraggiare e diffondere la conoscenza della normativa della qualità ISO tramite iniziative atte a tal fine, destinate prioritariamente ai Soci e di azioni aperte al pubblico.

Lo scopo del Rotary International è di diffondere il valore del servire, motore e propulsore ideale di ogni attività. In particolare, esso si propone di:

*Primo.* Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri soci per renderli meglio atti a servire l'interesse generale sviluppando tematiche relative alla Qualità e alle sue Normative di riferimento;

*Secondo.* Informare ai principi della più alta rettitudine l'attività professionale e imprenditoriale, riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e facendo sì che venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la collettività;

*Terzo.* Orientare l'attività privata, professionale e pubblica di ogni socio della Fellowship secondo l'ideale del servire;

*Quarto.* Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse attività professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire.

Le iniziative possono essere organizzate dall'Associazione direttamente o in collaborazione con altri enti, persone ed istituzioni, pubblici e privati.

L'Associazione non ha fini di lucro.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

**ART. 4 - DURATA**

L'Associazione ha durata illimitata.

**ART. 5 - FONDO COMUNE**

Il fondo comune per lo svolgimento dell'attività è costituito inizialmente dai contributi versati dai soci fondatori.

Il fondo comune potrà essere incrementato dai contributi associativi, dagli altri contributi versati, anche a titolo di liberalità, all'Associazione, dai proventi dell'attività dell'Associazione e dagli avanzi di gestione.

Spetta al Consiglio Direttivo di decidere gli eventuali investimenti del fondo comune.

Il socio non ha diritto a partecipare alla suddivisione del capitale dell'Associazione né in caso di scioglimento della TQM-RRVF, né in caso di decadenza della qualifica di Socio.

**ART. 6 - SOCI**

*Requisiti generali:* la Fellowship si compone di individui adulti di buona volontà e reputazione professionale già Soci del Rotary International.

Con la richiesta di adesione, il Socio accetta i principi del Rotary, quali sono espressi nel suo scopo, e si impegna a osservare lo statuto e il regolamento ed a esserne vincolato. Nessun Socio può essere dispensato dall'osservanza dello statuto e del regolamento del Rotary International e della Fellowship adducendo la scusa di non averne ricevuta copia.

Soci dell'Associazione si dividono in:

1. **Socio ordinario o attivo:** può essere ammesso come socio ordinario della Fellowship chi è già Rotariano appartenente a qualsiasi Rotary Club o Rotaract e dichiara di essere interessato ad argomenti attinenti la Qualità e/o essere attivo professionalmente in questo ambito. E' soggetto al versamento della quota associativa annuale
2. **Socio onorario:** possono essere ammessi come soci onorari della Fellowship, per un periodo stabilito dal consiglio, individui che si siano distinti al servizio degli ideali rotariani e per argomenti relativi alla Qualità. I soci onorari sono esenti dal pagamento delle quote sociali, non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche all'interno della Fellowship, ma hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni e di godere di ogni altro privilegio.
3. **Soci benemeriti:** sono le persone o gli enti ai quali il Consiglio attribuisce tale qualità in riconoscimento del contributo dato all'Associazione con liberalità od attività personale.

Ogni socio è tenuto a partecipare alle riunioni ordinarie; deve inoltre impegnarsi nei progetti di servizio e in altri eventi ed attività promossi dalla Fellowship.

L'adesione dei Soci ordinari ha effetto dopo la loro accettazione, insindacabile, da parte del Consiglio. L'affiliazione alla Fellowship dura fintanto che esiste la Fellowship, salvo cessazione secondo le disposizioni che seguono.

I Soci sono domiciliati nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in una successiva loro comunicazione scritta ricevuta dalla Fellowship.

I Soci hanno uguali diritti verso la Fellowship, indipendentemente dalle categorie cui appartengono.

Ogni socio ordinario o attivo è tenuto a pagare una quota annuale, come stabilito dall'Assemblea annuale della TQM-RRVF.

#### **ART. 7 – PERDITA DI QUALIFICA DI SOCIO**

Si perde la qualità di Socio:

- a) per decesso;
- b) per aver mancato al pagamento della quota associativa dopo il 10°giorno dall'invito espresso del Consiglio tramite comunicazione formale;
- c) per dimissioni comunicate con lettera spedita per raccomandata AR o fax o posta elettronica con conferma di ricevimento, che avranno effetto allo scadere dell'anno sociale in corso, purché comunicate entro il 30 giugno dell'anno stesso;
- d) per esclusione deliberata dall'assemblea dei Soci in seguito ad azioni disonorevoli del Socio ovvero per altri gravi motivi.

I Soci non hanno, dal momento in cui non fanno più parte dell'Associazione, alcun diritto sui beni dell'Associazione.

#### **ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo e nel suo ambito il Presidente ed il Vice Presidente;
- c) il Tesoriere.

I nominati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### **ART. 9 - ASSEMBLEA**

**9.1** L'assemblea è costituita dai Soci di tutte le categorie di cui all'art. 6.

I Soci ordinari possono intervenire in assemblea solo se in regola col versamento della quota associativa. annuale.

Ogni Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio, conferendogli delega scritta.

Nessuno potrà rappresentare per procura più di tre Soci.

**9.2.** L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria, che deve riunirsi almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, delibera sul rendiconto economico e finanziario dell'esercizio, sulla nomina dei Consiglieri, sui regolamenti dell'Associazione proposti dal Consiglio Direttivo, su ogni altra questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento della Associazione, sulla nomina del liquidatore e sulla devoluzione del patrimonio.

**9.3.** L'assemblea è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo e/o dal Presidente o comunque quando ne sia fatta richiesta, con indicazione dell'ordine del giorno proposto, da almeno un decimo dei Soci.

La convocazione è fatta con avviso spedito per posta, o tramite agenzia di recapito, o per fax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione in prima ed eventuale seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso giorno della prima, almeno un'ora dopo.

**9.4.** L'assemblea ordinaria e, salvo quanto previsto nell'ultimo comma di questo articolo, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di parteciparvi in prima convocazione; in seconda convocazione le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Le delibere sono sempre prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci intervenuti, salvo quanto appresso; per le modifiche dello statuto, in deroga all'art. 21, 2° comma c.c., le deliberazioni sono prese col voto favorevole di almeno un terzo dei Soci.

La deliberazione di scioglimento della TQM-RRVF è presa col voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci.

**9.5.** L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano nella carica.

Il presidente dell'assemblea designa il segretario dell'assemblea per la redazione del verbale.

#### **ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

**10.1.** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da tre a sette soci nominati dall'assemblea.

I Consiglieri sono nominati per un periodo di tre anni (salvo quanto previsto al successivo art. 10.2), restano in carica sino alla assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario del terzo anno di nomina e possono essere rieletti.

**10.2.** I Consiglieri cessati nel corso dell'incarico possono essere sostituiti con altri Soci con delibera di cooptazione del Consiglio Direttivo; i Consiglieri cooptati durano in carica sino alla successiva assemblea, che provvede alla relativa conferma o sostituzione per il restante periodo di carica del Consigliere cessato.

**10.3.** Il venir meno della qualità di Socio dell'Associazione determina la decadenza da Consigliere.

**10.4.** L'incarico di Consigliere è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per attività ulteriori svolte se esclusivamente deliberate dal Consiglio stesso.

#### **ART. 11 - POTERI E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Al Consiglio spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione senza eccezione di sorta per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 3 e per ogni attività patrimoniale e finanziaria.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere e può nominare un segretario.

Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione.

Non possono formare oggetto di delega i poteri di ammettere i Soci, di determinare le quote associative, di formare i regolamenti dell'attività dell'associazione e il rendiconto di esercizio o di disporre di beni immobili e diritti immobiliari.

Il Consiglio può nominare comitati d'onore e può istituire comitati consultivi, commissioni organizzatrici o di studio, stabilendone funzioni ed attribuzioni.

#### **ART. 12 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa almeno una volta l'anno o quando ne sia richiesto per iscritto da almeno tre consiglieri con indicazione dell'ordine del giorno proposto.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, si considera assunta la deliberazione cui accede il voto di chi la presiede.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente, o in mancanza, da altro consigliere designato dal Consiglio.

Le deliberazioni sono riportate in un verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario, se nominato.

Sono valide le deliberazioni, ancorché non assunte in riunione, se sottoscritte da tutti i consiglieri in carica.

Sono previste anche riunioni operative che vengono convocate regolarmente per la gestione delle

attività della Fellowship i cui resoconti vanno comunicati ai Soci.

#### **ART. 13 - *PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE***

Il Presidente ed il Vice Presidente (se nominato) hanno la rappresentanza e la firma della Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare anche procuratori e mandatari negoziali e alle liti.

#### **ART. 14 – *TESORIERE e REVISORI DEI CONTI***

Il Consiglio o l'assemblea può nominare, scegliendolo fra i Soci iscritti, un Tesoriere che in qualsiasi momento ha accesso agli atti amministrativi dell'associazione, ne controlla la regolarità, redige ed esprime il parere sul rendiconto dell'esercizio prima che sia sottoposto all'assemblea.

Il Tesoriere è nominato per un periodo di tre anni, resta in carica sino alla assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario del terzo anno di nomina e può essere rieletto e diviene membro del Consiglio Direttivo.

L'assemblea può anche nominare un Collegio di revisori dei Conti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, come previsto dall'art. 2397 c.c. , ovvero fra gli iscritti negli albi professionali tenuti dagli ordini individuati dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 29 dicembre 2004, n. 320, composto da uno o tre membri.

#### **ART. 15 - *ESERCIZIO E RENDICONTO***

L'esercizio dell'associazione inizia il 1 luglio e chiude il 30 giugno dell'anno successivo.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio redige il rendiconto economico e finanziario annuale e lo sottopone all'approvazione dei Soci con le modalità stabilite dall'articolo 9.

#### **ART. 16 - *SCOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE, DEVOLUZIONE DEL FONDO COMUNE***

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'assemblea nomina un liquidatore e il patrimonio dell'associazione sarà devoluto, salvo diversa disposizione di legge, ad altra associazione Rotariana o fondazione con finalità analoghe.

#### **ART. 17 - *RINVIO***

Per quanto qui non previsto, si applicano gli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Nel caso di liti in ambito associativo, verrà nominato dal Consiglio Direttivo un collegio dei probiviri o conciliatore unico scelto all'esterno dei componenti del Consiglio Direttivo per le determinazioni del caso.

-- °° --